
ADiM BLOG
Febbraio 2024
ANALISI & OPINIONI

*L'ampiezza dell'obbligo positivo di ammettere un cittadino straniero
nel caso Ghadamian c. Svizzera*

Laura Salvadego

Professoressa associata di Diritto internazionale
Università degli Studi di Macerata

Parole Chiave

Ammissione dello straniero – obblighi positivi – vita privata e familiare – art. 8 CEDU

Abstract

La sentenza resa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Ghadamian c. Svizzera offre l'occasione di qualche riflessione sulla giurisprudenza della Corte in relazione alla tutela del diritto alla vita privata e familiare nel contesto migratorio e, in particolare, rispetto all'ampiezza degli obblighi positivi configurabili per gli Stati membri del Consiglio d'Europa con riguardo all'ammissione di cittadini stranieri.

The European Court of Human Rights judgment in the case Ghadamian v Switzerland provides an opportunity for some reflections on the Court's case law in relation to the protection of the right to private and family life in the migratory context and specifically as regards the extent of positive obligations for the Member States of the Council of Europe with respect to the admission of foreign nationals.

1. Le circostanze all'origine del ricorso

Nel caso [Ghadamian](#), la Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito Corte Edu) torna ad esprimersi sull'ampiezza della tutela del diritto alla vita privata e familiare nel contesto migratorio.

Il ricorrente, cittadino iraniano, investiva i giudici di Strasburgo di un ricorso volto ad accertare se il reiterato diniego di un permesso di soggiorno per redditheri (c.d. *séjour pour rentiers*, riconosciuto in Svizzera alle persone con più di 55 anni che desiderano vivere nel Paese senza esercitare una attività professionale) integrasse una violazione del diritto alla vita privata e familiare sancito dall'art. 8 della CEDU.

Ad avviso del ricorrente, infatti, la decisione di espulsione dalla Svizzera – adottata a seguito del rifiuto del Tribunale federale, del 29 ottobre 2018, di accordargli un permesso di soggiorno nel Paese – integrava una ingerenza grave e non giustificata nel godimento del diritto alla vita privata e familiare (ivi, paragrafi 22 e 33). Per un verso, il ricorrente aveva lasciato l'Iran da oltre 50 anni, all'età di 29 anni, e aveva fatto ingresso e soggiornato legalmente in Svizzera dal 1969, dove aveva svolto la professione di radiologo, senza fare ritorno in Iran se non per occasioni familiari importanti come, ad esempio, il funerale della madre nel 2001 (ivi, par. 30). Inoltre, il centro di interessi della vita privata del ricorrente era oramai costituito dalla compagna svizzera e dai figli e nipoti, che risiedevano nel Paese (*ibidem*). Per altro verso, ai fini della decisione di espulsione adottata dai giudici svizzeri, un ruolo determinante avevano assunto alcune condanne alla pena detentiva, per una durata complessiva di circa 5 anni, tutte riportate fra il novembre 1988 e il gennaio 2004, per vari reati connessi alla separazione dalla moglie, avvenuta nel 1989, dopo 18 anni di matrimonio. In particolare, nel 1999, il ricorrente era stato condannato all'espulsione dalla Svizzera per 5 anni (ivi, par. 6). Dal 2006, invece, il ricorrente non aveva posto in essere alcun reato grave da cui si potesse inferire che egli costituisse una minaccia per la sicurezza pubblica del Paese. Le condanne più recenti, infatti, erano connesse alla sola condizione di immigrato irregolare.

Secondo il Governo convenuto, invece, la misura adottata nei confronti del ricorrente perseguiva uno scopo legittimo ai sensi dell'art. 8, par. 2, della CEDU, ovvero la difesa dell'ordine pubblico, la prevenzione dei reati e la protezione dei diritti e delle libertà di altre persone (ivi, par. 35). Il rifiuto del permesso di soggiorno e l'allontanamento verso il Paese di origine dovevano considerarsi pienamente coerenti con la legislazione svizzera ed erano giustificati in ragione della commissione da parte dell'interessato di vari reati, sia nel corso del suo soggiorno regolare in Svizzera sia successivamente alla prima decisione di espulsione dallo Stato. Nonostante la lunga durata del soggiorno in Svizzera, infatti, a partire dal 2002, esso aveva avuto carattere irregolare. Inoltre, i numerosi tentativi esperiti dalle autorità elvetiche per dare concreta esecuzione alla decisione di espulsione del ricorrente – incluse le perquisizioni eseguite presso il suo domicilio nel 2004 e nel 2019 – erano rimasti privi di seguito per via di elementi estranei al controllo delle autorità, come ad esempio l'impossibilità di reperire un passaporto valido del ricorrente.

La Corte riteneva di dover esaminare la questione nella prospettiva degli obblighi positivi configurabili per gli Stati in forza dell'art. 8 della CEDU e, all'unanimità, stabiliva che il rifiuto del permesso di soggiorno in Svizzera e la conseguente decisione di allontanare il ricorrente verso il Paese di origine integrassero una violazione del diritto alla vita privata.

2. La tutela della vita privata e familiare nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo

Il caso [Ghadamian](#) offre l'opportunità di svolgere alcune considerazioni circa il corretto bilanciamento fra le prerogative statali in materia di controllo dei flussi migratori e gli obblighi internazionali in materia di tutela della vita privata e dell'unità familiare. Prima di soffermarsi sui profili più significativi della sentenza in commento è tuttavia opportuno richiamare brevemente i tratti essenziali della giurisprudenza della Corte Edu in relazione all'art. 8 della CEDU (in generale, per una ricostruzione critica della prassi della Corte in tema di interpretazione dell'art. 8, cfr. [PITEA, TOMASI](#) (2012) e, più di recente, [PESCE](#), 2016).

Con specifico riguardo alla materia dell'immigrazione, infatti, tale disposizione non attribuisce allo straniero un vero e proprio diritto a vivere nel Paese ove risiedono i propri familiari o in cui egli ha stabilito relazioni significative di altra natura, incluse quelle personali, sociali, economiche e culturali. Solo in situazioni eccezionali, tenuto conto delle particolari condizioni nelle quali i soggetti interessati si trovano in concreto, allo Stato territoriale è talora preclusa la possibilità di allontanare uno straniero o di negare l'ingresso a particolari soggetti stranieri al fine di conservare o ricostituire l'unità del nucleo familiare o di preservare ulteriori relazioni particolarmente significative.

Invero, la Corte Edu ha per lo più interpretato l'art. 8 quale limite alla facoltà dello Stato di allontanare uno straniero dal proprio territorio qualora questi abbia instaurato legami familiari o sociali stabili che rischierebbero di essere pregiudicati dal provvedimento di espulsione. La tutela dall'allontanamento riguarda, però, il solo straniero che abbia costituito legami particolarmente intensi e di lunga durata, a riprova del forte radicamento nel tessuto sociale dello Stato (cfr., ad esempio, [Üner c. Paesi Bassi](#), paragrafi 54-59). Inoltre, in questo caso, la Corte è incline a offrire protezione alla vita privata e familiare dello straniero che si sia sviluppata nel corso di un soggiorno regolare; legami avviati e consolidati in un periodo in cui detta permanenza è invece irregolare o precaria (come nel caso in cui l'esito di una istanza volta al rilascio del titolo di soggiorno sia ancora incerto) non ricevono – di regola – tutela (cfr. [Pormes c. Paesi Bassi](#), par. 53 ss., paragrafi 57-58; circa la rilevanza dell'art. 8 della CEDU quale limite alla facoltà di allontanare uno straniero, in dottrina v., fra gli altri, [DI FILIPPO](#) (2021), pp. 262-264).

La Corte Edu ha inoltre stabilito che il diritto al rispetto della vita privata e familiare può talora comportare anche un obbligo positivo per lo Stato di ammettere uno straniero sul proprio territorio al fine di consentirgli di ricongiungersi con uno o più membri della famiglia. I casi in cui l'obbligo in questione è stato riconosciuto dalla Corte riguardano essenzialmente il ricongiungimento fra i figli minori dipendenti dai genitori e questi ultimi e – anche se in ipotesi ancora più circoscritte – il ricongiungimento fra partner nell'ambito di coppie stabili (con riguardo al ricongiungimento di coniugi cfr., ad esempio, [M.A. c. Danimarca](#)). La Corte, tuttavia, pone obblighi più incisivi sugli Stati in relazione alla decisione di allontanare un individuo rispetto a quella relativa al diniego di ingresso sul territorio dello Stato ai fini del ricongiungimento familiare (V. sul punto anche [LAMBERT](#) (1999), pp. 427-450, pp. 440-441 e [ROHAN](#) (2014), pp. 347-375, p. 359).

Nel caso [Ghadamian](#), invece, per la prima volta, la Corte estende l'applicabilità dei principi elaborati in riferimento all'obbligo positivo di ammettere un cittadino straniero, al fine della

salvaguardia della vita familiare, anche allo specifico profilo del rispetto della vita privata, più raramente giunto all'attenzione della Corte, dimostrando una spiccata sensibilità nel bilanciamento degli interessi in gioco anche in relazione a questo aspetto.

In generale, come chiarito dalla Corte, la CEDU non impone agli Stati l'obbligo di assecondare la scelta dei coniugi riguardo al Paese in cui stabilire la residenza comune e di consentire il ricongiungimento del nucleo familiare sul proprio territorio (cfr., ad esempio, [Gül c. Svizzera](#), par. 38). D'altra parte, il principale obiettivo dell'art. 8 della CEDU è quello di garantire la protezione dell'individuo dall'azione arbitraria delle autorità pubbliche. In alcuni casi, però, la norma può comportare anche obblighi positivi in funzione del concreto ed effettivo rispetto della vita familiare e, in particolare, si configura l'obbligo a carico dello Stato di ammettere sul proprio territorio membri del nucleo familiare di immigrati ivi stanziati laddove questo risultato costituisca il solo modo per garantire il rispetto del diritto alla vita familiare di questi individui (cfr. ancora [Gül c. Svizzera](#), par. 39). La Corte valuta quindi, di volta in volta, la configurabilità di puntuali obblighi positivi per lo Stato all'esito di un bilanciamento fra tutte le circostanze che caratterizzano in concreto la situazione familiare dei soggetti coinvolti e l'interesse generale della comunità nel suo complesso (v., ad esempio, [Tuquabo-Tekle e al. c. Paesi Bassi](#), paragrafi 42-43). In questa prospettiva assumono rilievo, in particolare, elementi quali: l'età del minore, il grado di dipendenza dai genitori, le condizioni di salute del soggetto, il livello di integrazione socio-culturale nel Paese di elezione, i perduranti legami familiari nel Paese di origine, la presenza di ostacoli insuperabili alla realizzazione della vita familiare nel Paese di origine. L'attento bilanciamento fra tutte le circostanze del caso concreto consente alla Corte di valutare, di volta in volta, se il diniego dello Stato territoriale al ricongiungimento sul proprio territorio costituisca (o meno) una violazione degli obblighi positivi configurabili ai sensi dell'art. 8 della CEDU in materia di rispetto della vita familiare.

Così, ad esempio, nel caso [Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito](#) la Corte riteneva che il Regno Unito non avesse violato il diritto alla vita familiare delle ricorrenti, regolarmente stabilite in modo permanente nel Paese, nonostante il rifiuto di ammettere sul territorio dello Stato i rispettivi mariti. Ciò in ragione del fatto che non era emerso alcun ostacolo insuperabile alla possibilità delle ricorrenti di stabilire la sede della vita familiare nel proprio Paese di origine o nel Paese di origine dei rispettivi coniugi (ivi, par. 68). Anche nel caso [Gül](#) la Corte riteneva che la Svizzera non avesse violato il diritto all'unità familiare del ricorrente, cittadino turco residente in Svizzera con la moglie, che pretendeva di essere raggiunto dal figlio minore, da sempre residente in Turchia con il nonno e il fratello maggiore. Ad avviso della Corte, infatti, non erano ravvisabili impedimenti ostativi al trasferimento dell'intero nucleo familiare in Turchia (ivi, paragrafi 42-43). Allo stesso modo, nel caso [Ahmut](#), la Corte ha respinto il ricorso proposto contro i Paesi Bassi dopo aver constatato che il ricorrente viveva in quello Stato per propria scelta e senza che alcun impedimento gli precludesse la possibilità di tornare in Marocco, Paese di origine del ricorrente, dove risiedeva ancora il figlio con cui chiedeva di essere ricongiunto. Decisiva veniva considerata la circostanza che il figlio del ricorrente, salvo brevi soggiorni nei Paesi Bassi, fosse sempre vissuto in Marocco dove aveva instaurato forti legami linguistici e culturali e dove vivevano vari membri della famiglia (i fratelli, due zii e la nonna; ivi par. 69). Anche nel caso [M.T. e al. c. Svezia](#) la Corte avallava la decisione della Svezia di negare ai ricorrenti, cittadini siriani, un permesso di soggiorno per riunirsi con uno stretto congiunto beneficiario di protezione sussidiaria nel Paese. Lo 'sponsor', infatti, pur minore, per sua scelta, supportata anche dalla madre, risiedeva a

Stoccolma insieme a due fratelli maggiori; inoltre, nonostante la giovane età, egli non versava in una condizione di vulnerabilità o di dipendenza dai familiari con cui chiedeva di potersi riunire in Svezia. Inoltre, la vita dell'intero nucleo familiare si sarebbe in alternativa potuta svolgere in Arabia Saudita, Paese di origine della madre e in cui il padre risiedeva dal 2012 (per un commento v. [SALVADEGO](#) (2023), pp. 786-796).

Anche nel caso [Sen](#) la figlia minorenni con cui i ricorrenti chiedevano di essere ricongiunti era sempre vissuta in Turchia e aveva forti legami con l'ambiente linguistico e culturale del suo Paese, dove conservava ancora solidi legami familiari con alcuni zii, cugini e un nonno. In questo caso, però, sussistevano oggettivi impedimenti per il nucleo familiare a trasferirsi in Turchia e ricostituire nel Paese di origine la vita familiare con la figlia. I coniugi, nel frattempo, avevano infatti instaurato una stabile vita di coppia nei Paesi Bassi dove soggiornavano legalmente da molti anni e dove erano nati altri due figli le cui relazioni sociali sarebbero state pregiudicate nell'ipotesi di un trasferimento in Turchia (ivi, par. 40). Alla luce di tutte le circostanze del caso, la Corte riconosceva che i Paesi Bassi, negando il ricongiungimento, avevano violato l'art. 8 della CEDU.

Sempre i Paesi Bassi sono stati dichiarati parimenti responsabili per aver negato alla signora Tuquabo-Tekle il ricongiungimento con la figlia che si trovava in Eritrea, Stato dal quale la ricorrente era stata costretta a fuggire nel corso della guerra civile prima di trasferirsi nei Paesi Bassi, dove era stata ammessa come rifugiata. In quello Stato la ricorrente aveva costituito una nuova famiglia e aveva chiesto di potersi ricongiungere con la figlia quando oramai questa aveva compiuto 15 anni. Nonostante i forti legami linguistici e culturali instaurati dalla ragazza in Eritrea, la Corte ha comunque accolto il ricorso valorizzando la circostanza che la figlia aveva raggiunto, secondo le usanze locali, l'età maritale e, per questa ragione, aveva dovuto cessare gli studi nonostante la volontà contraria della madre ([Tuquabo-Tekle e al.](#), par. 50). La Corte attribuiva quindi rilievo alla facoltà della madre di incidere sulle scelte essenziali per la vita della figlia minorenni, tenuto conto del particolare contesto in cui questa concretamente si trovava nel Paese di origine.

Dall'esame della giurisprudenza della Corte EDU sopra richiamata emerge che l'art. 8 della CEDU viene in gioco nella valutazione della decisione delle autorità statali di ammettere (o meno) un membro del nucleo familiare di un individuo straniero già stabilito sul territorio dello Stato in situazioni del tutto peculiari. Si tratta in buona sostanza di casi limite in cui, ad esempio, è in questione il ricongiungimento di un figlio minorenni residente all'estero e rimasto privo di cure e del sostegno effettivo di un ambiente familiare idoneo a garantirne lo sviluppo psico-fisico in conformità con il suo superiore interesse (cfr. in questo senso [I.A.A. e al. c. Regno Unito](#), par. 42 ss.; cfr. poi [El Ghatet c. Svizzera](#), par. 48 ss.). In simili situazioni l'art. 8 della CEDU è valorizzato quale presidio normativo volto a realizzare il superiore interesse del minore, in conformità con l'art. 3, par. 1, della [Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza](#) (New York, 20 novembre 1989, in vigore dal 2 settembre 1990; sul concetto di interesse superiore del minore nella giurisprudenza della Corte Edu v. [WILLEMS](#) (2018), pp. 435-466; [TAKÁCS](#) (2021), pp. 96-114).

3. Le valutazioni della Corte nel caso Ghadamian c. Svizzera

Nel caso *Ghadamian*, nel solco delle precedenti decisioni adottate in relazione all'art. 8 della CEDU, la Corte ritiene di dover esaminare la questione nella sola prospettiva del rispetto del diritto alla vita privata (ivi, par. 42). Come si è detto, infatti, la vita familiare fra genitori e figli

adulti è protetta dall'art. 8 della CEDU solo laddove venga dimostrata la sussistenza di elementi di dipendenza nella relazione (in questo senso v., fra le altre, [Slivenko c. Lettonia](#), par. 97; [A.S. c. Svizzera](#), par. 49; [Kwakyé-Nti e Dufie c. Paesi Bassi](#)). Il ricorrente, invece, nonostante l'età avanzata, era ancora autonomo nel far fronte alle esigenze della vita quotidiana (cfr. ancora [Ghadamian](#), par. 42). Inoltre, dal momento che il ricorrente, dal 2002, non disponeva di un titolo di soggiorno in Svizzera, la Corte esaminava la questione nella prospettiva dell'ammissione dello straniero (ivi, par. 44). Più precisamente, la Corte riteneva di dover esaminare la questione alla luce degli obblighi positivi configurabili per gli Stati in forza dell'art. 8 della CEDU per verificare se, nelle specifiche circostanze del caso concreto, le autorità elvetiche fossero tenute a concedere un permesso di soggiorno al ricorrente per garantirgli la possibilità di svolgere la propria vita privata sul territorio dello Stato.

Richiamando la propria giurisprudenza consolidata, la Corte osservava che, in generale, quando uno straniero costruisce la propria vita privata sul territorio di uno Stato nel corso di un soggiorno irregolare, il rifiuto dello Stato di concedere un permesso di soggiorno integra una violazione dell'art. 8 della CEDU solo in circostanze eccezionali (v. ancora [Pormes](#), par. 58). La Corte notava tuttavia che, in questo specifico caso, il ricorrente aveva costruito la propria vita privata in Svizzera nel corso di oltre 30 anni nei quali aveva soggiornato regolarmente nel Paese ([Ghadamian](#), par. 46) e procedeva ad un bilanciamento fra i concorrenti interessi in gioco nelle circostanze del caso per stabilire se fosse configurabile un puntuale obbligo positivo per la Svizzera di consentire al signor Ghadamian di soggiornare nel Paese.

Ad avviso della Corte, il rifiuto di ammettere il ricorrente nel Paese corrispondeva ad un interesse legittimo delle autorità elvetiche. A partire dal 1999, infatti, egli aveva riportato varie condanne penali, risultate in seguito decisive tanto nella decisione del 2000 di espellere il Ghadamian dalla Svizzera quanto nel rifiuto del Tribunale federale, nel 2018, di accordargli un permesso di soggiorno. Tuttavia, come si è detto, tali condanne erano riconducibili alla relazione con la ex moglie ed erano risalenti nel tempo. Dal 2006, infatti, il ricorrente non aveva commesso reati gravi tali da farlo ritenere una minaccia per la sicurezza pubblica dello Stato. L'interesse statale all'allontanamento del ricorrente era altresì attestato dai tentativi esperiti nel tempo dalle autorità nazionali al fine di dare esecuzione all'espulsione. La Corte, tuttavia, riteneva che nel bilanciamento fra i contrapposti interessi in gioco, ovvero, da un lato, l'interesse personale del ricorrente a continuare a soggiornare in Svizzera e a condurvi la propria vita privata e, dall'altro lato, l'interesse di ordine pubblico dello Stato al controllo dell'immigrazione, le autorità nazionali avessero attribuito un peso eccessivo a quest'ultimo (ivi, par. 60). Gli elementi invocati dalle autorità nazionali per negare il permesso di soggiorno al ricorrente, pur ritenuti pertinenti dalla Corte, venivano comunque considerati insufficienti, alla luce della particolare situazione del ricorrente: la durata complessiva estremamente lunga del soggiorno in Svizzera, il forte radicamento nel Paese, l'età avanzata, l'incertezza circa i legami ancora esistenti nel Paese di origine, la mancata commissione di reati gravi dal 2006 e, infine, gli sforzi (ritenuti insufficienti) posti in essere dalle autorità elvetiche per espellerlo. In conclusione, nonostante l'ampio margine di apprezzamento tradizionalmente concesso alle autorità dello Stato in relazione all'ammissione degli stranieri, la Corte riteneva che le autorità nazionali non avessero individuato il giusto punto di bilanciamento fra i concorrenti interessi in gioco. L'ampiezza dell'obbligo positivo configurabile per lo Stato con riguardo all'ammissione di cittadini stranieri deve infatti essere sempre commisurata tanto all'intensità

dell'interesse generale quanto alle specifiche circostanze del caso concreto (cfr. anche i paragrafi 60 e 63 della sentenza).

4. Conclusioni

La sentenza adottata dalla Corte Edu nel caso [Ghadamian](#) ha il merito di estendere i principi elaborati con riferimento agli obblighi positivi configurabili per lo Stato in materia di tutela della vita familiare anche allo specifico profilo del rispetto della vita privata. Tuttavia, solo in apparenza essa supera l'approccio restrittivo circa la prospettazione di obblighi positivi ravvisabili per gli Stati in forza dell'art. 8 della CEDU. A nostro avviso, infatti, la Corte sembra piuttosto ribadire l'esigenza che gli Stati membri del Consiglio d'Europa svolgano una puntuale e attenta valutazione di tutte le circostanze del caso concreto nell'individuazione di un equo contemperamento fra i contrapposti interessi in gioco. D'altra parte, nonostante la tradizionale ampiezza del margine discrezionale riconosciuto agli Stati in relazione all'ammissione e all'allontanamento di cittadini stranieri, gli Stati devono tenere in debita considerazione lo specifico contesto – normativo e fattuale – in cui tale discrezionalità si estrinseca affinché le determinazioni delle autorità nazionali non sconfinino in forme abusive di esercizio di prerogative legittime o in specifiche violazioni di obblighi internazionali.

APPROFONDIMENTI

Giurisprudenza:

Corte Edu, sentenza del 9 maggio 2023, *Ghadamian c. Svizzera*, ric. n. 21768/19.

Corte Edu, sentenza del 20 ottobre 2022, *M.T. e al. c. Svezia*, ric. n. 22105/18.

Corte Edu (GC), sentenza del 9 luglio 2021, *M.A. c. Danimarca*, ric. n. 6697/18.

Corte Edu, sentenza del 28 luglio 2020, *Pormes c. Paesi Bassi*, ric. n. 25402/14.

Corte Edu, sentenza dell'8 novembre 2016, *El Ghatet c. Svizzera*, ric. n. 56971/10.

Corte Edu, decisione dell'8 marzo 2016, *I.A.A. e al. c. Regno Unito*, ric. n. 25960/13.

Corte Edu, sentenza del 30 giugno 2015, *A.S. c. Svizzera*, ric. n. 39350/13.

Corte Edu (GC), sentenza del 18 ottobre 2006, *Üner c. Paesi Bassi*, ric. n. 46410/99.

Corte Edu, sentenza del 1° dicembre 2005, *Tuquabo-Tekle e al. c. Paesi Bassi*, ric. n. 60665/00.

Corte Edu (GC), sentenza del 9 ottobre 2003, *Slivenko c. Lettonia*, ric. n. 48321/99.

Corte Edu, sentenza del 21 dicembre 2001, *Şen c. Paesi Bassi*, ric. n. 31465/96.

Corte Edu, decisione del 7 novembre 2000, *Kwakye-Nti e Dufie c. Paesi Bassi*, ric. n. 31519/96.

Corte Edu, sentenza del 28 novembre 1996, *Ahmut c. Paesi Bassi*, ric. n. 21702/93.

Corte Edu, sentenza del 19 febbraio 1996, *Gül c. Svizzera*, ric. n. 23218/94.

Corte Edu, sentenza del 28 maggio 1985, *Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito*, ricorsi nn. 9214/80, 9473/81, 9474/81.

Dottrina:

M. DI FILIPPO, *L'allontanamento dell'individuo straniero*, in A.M. CALAMIA e al. (a cura di), *Lineamenti di Diritto internazionale ed europeo delle migrazioni*, Milano, 2021, pp. 237-287.

H. LAMBERT, *The European Court of Human Rights and the Right of Refugees and Other Persons in Need of Protection to Family Reunion*, in *International Journal of Refugee Law*, 1999, pp. 427-450.

F. PESCE, *La tutela europea dei diritti fondamentali in materia familiare: recenti sviluppi*, in *Diritti Umani e Diritto Internazionale*, 2016, pp. 5-47.

C. PITEA, L. TOMASI, *Articolo 8*, in S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY (a cura di), *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Milano, 2012, pp. 297-369.

M. ROHAN, *Refugee Family Reunification Rights: A Basis in the European Court of Human Rights' Family Reunification Jurisprudence*, in *Chicago Journal of International Law*, 2014, pp. 347-375.

L. SALVADEGO, *L'accesso al ricongiungimento familiare per i titolari di protezione sussidiaria nel caso M.T. e al. dinanzi alla Corte europea dei diritti umani*, in *Diritti Umani e Diritto Internazionale*, 2023, pp. 786-796.

N. TAKÁCS, *The Threefold Concept of the Best Interest of the Child in the Immigration Case Law of the ECtHR*, in *Hungarian Journal of Legal Studies*, 2021, pp. 96-114.

G. WILLEMS, *La filiation et l'intérêt supérieur de l'enfant dans la jurisprudence de la Cour européenne des droit de l'homme*, in *Journal européen des droits de l'homme*, Louvain-la-Neuve, 2018, pp. 435-466.

Per citare questo contributo: L. SALVADEGO, *L'ampiezza dell'obbligo positivo di ammettere un cittadino straniero nel caso Ghadamian c. Svizzera*, ADiM Blog, *Analisi & Opinioni*, febbraio 2024.